



COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

Prot. 1449
L. 9 APR. 2002

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 5 DEL 22/03/2002

OGGETTO: *APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI*

L'anno 2002 il giorno 22 del mese di Marzo alle ore 19.05 nell'Ufficio Comunale di Acuto e nella sede di convocazione consiliare.

Convocato dal Sindaco (ai sensi dell'art. 36 della legge 8 Giugno 1990, n. 142) con avvisi scritti consegnati a domicilio nei termini prescritti, come riferisce il messo, si è ivi riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di seconda convocazione in seduta pubblica per trattare l'oggetto suindicato.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti:

N.	CONSIGLIERE	Presente	Assente
1.	Pilozzi Nazzareno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Serafini Leonello	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Bellucci Achille	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Cori Claudio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Capobasso Patrizia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Falamesca Orazio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Meloni Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Perinelli Loretta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Serafini Domenico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Sparagna Maurizio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Agostini Augusto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12.	Casale Giacomo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13.	Piras Nino	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		10	3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sindaco Nazzareno Pilozzi

Non è presente l'Assessore Meloni Concetta.

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Marina Saccoccia

Prima di passare alla discussione dell'argomento il Consigliere Orazio Falamesca propone un minuto di raccoglimento per la morte del Prof. Marco Biagi.

Il Sindaco lo accorda. Al termine, sempre il Sindaco, illustra la proposta evidenziando che, rispetto alla precedente bozza di Regolamento, è stato modificato soprattutto l'art. 10; quindi ne dà lettura del testo. Prosegue leggendo anche l'art. 35, in passato oggetto di discussione e ritiene che possa essere eliminata la frase "La concessione di tombe e loculi potrà essere richiesta solo al raggiungimento del 60° anno di età". Infine propone di approvare il regolamento con unica votazione.

Il Consiglio si mostra favorevole.

Alle ore 19,45 entra in aula il Consigliere Nino Piras che partecipa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentiti gli interventi dei consiglieri comunali;

Vista la bozza di regolamento comunale per la gestione dei servizi cimiteriali;

Ritenutala degna di approvazione;

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del Tuel 267/00

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. /, astenuti n. / resi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti

DELIBERA

- 1) Di recepire la su estesa narrativa che qui si intende integralmente riportata.
- 2) Di approvare, come approva, il regolamento comunale per i servizi cimiteriali nel testo allegato sub a) al presente atto quale sua parte integrante.

COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

Il presente regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 22/03/2002
con atto n 05
- 2) E' stato esaminato dalla sezione speciale del Comitato Regionale di Controllo
sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella seduta del
n
3) E' entrato in vigore il giorno

Data

Timbro

Il Segretario Comunale

.....

SOMMARIO

Articolo

Descrizione

CAPO I – NORME GENERALI

- 1 Oggetto del Regolamento
- 2 Responsabilità del Comune

CAPO II – PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

- 3 Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali
- 4 Organizzazione dei servizi cimiteriali
- 5 Obblighi del custode del cimitero

CAPO III – TRASPORTO DEI CADAVERI

- 6 Disciplina del trasporto dei cadaveri
- 7 Facoltà di disporre della salma e dei funerali
- 8 Vigilanza per il trasporto dei cadaveri
- 9 Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione

CAPO IV – POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

- 10 Ricevimento dei cadaveri
- 11 Sepoltura nei giorni festivi
- 12 Orario di apertura dei cimiteri al pubblico
- 13 Divieto di ingresso nei cimiteri
- 14 Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri
- 15 Riti religiosi all'interno dei cimiteri

CAPO V – INUMAZIONI E TUMULAZIONI

- 16 Inumazioni e tumulazioni – Normativa
- 17 Inumazioni e tumulazioni – Termini
- 18 Epigrafi
- 19 Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri
- 20 Inumazioni e tumulazioni – Oneri

CAPO VI – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- 21 Esumazioni ed Estumulazioni – Normativa
- 22 Esumazioni ordinarie
- 23 Esumazioni straordinarie
- 24 Verbale delle operazioni
- 25 Incenerimento dei materiali
- 26 Estumulazioni
- 27 Esumazioni ed Estumulazioni – Oneri

CAPO VII – LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

- 28 Lavori privati nei cimiteri
- 29 Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri
- 30 Occupazione temporanea del suolo
- 31 Materiali di scavo
- 32 Orario di lavoro – Sospensione dei lavori
- 33 Opere private – Vigilanza – Collaudo
- 34 Concessione private nei cimiteri

CAPO VIII – CONCESSIONI

- 35 Sepolture private
- 36 Modalità di concessione
- 37 Uso delle sepolture private
- 38 Manutenzione
- 39 Costruzione dell'opera. Termini
- 40 Divisioni – Subentri
- 41 Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni
- 42 Rinuncia a concessione di aree libere
- 43 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
- 44 Revoca
- 45 Decadenza
- 46 Provvedimenti conseguenti a decadenza
- 47 Estinzione

CAPO IX - NORME FINALI

- 48 Entrata in vigore
- 49 Pubblicità del regolamento
- 50 Leggi ed atti regolamentari
- 51 Abrogazioni di precedenti disposizioni
- 52 Sanzioni

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina, ad integrazione delle norme di cui:

- al Testo Unico delle Leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte
- al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni
- al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante : "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" il servizio di polizia mortuaria in tutto il territorio di questo Comune.

Art. 2 – Responsabilità del Comune

Il Comune, mentre ha cura perché all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti ecc., alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico; scale mobili per accedere a cellette, a loculi ecc..

CAPO II

PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 3 – Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali

L'organico del personale addetto ai servizi cimiteriali è quello risultante dal seguente prospetto:
Operaio categoria B al 50% dell'utilizzo per il servizio.

In mancanza di personale addetto ai servizi cimiteriali, il Sindaco potrà disporre l'affidamento di uno o più servizi a ditte esterne.

Art. 4 – Organizzazione dei servizi cimiteriali.

I dipendenti addetti ai servizi cimiteriali sono alle dirette dipendenze del Sindaco o dell'Assessore delegato.

Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il Coordinatore sanitario dell'Unità sanitaria locale (A.S.L.), con le procedure di cui all'art. 51 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 5 – Obblighi del Custode del cimitero

Il custode, o il dipendente delegato a ciò dal Sindaco, sarà responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ed ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico:

- copia del presente regolamento
- una copia dei regolamenti e delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali funebri.

CAPO III TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 6 – Disciplina del trasporto dei cadaveri

Per il trasporto dei cadaveri troveranno puntuale applicazione le norme di cui al Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché lo speciale regolamento comunale sui trasporti funebri.

Art. 7 – Facoltà di disporre della salma e dei funerali

Il trasporto funebre sarà autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto. In assenza di disposizioni testamentaria la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti, nello stesso grado, da tutti gli stessi. L'ordine suesposto troverà applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc...).

Art. 8 – Vigilanza per il trasporto dei cadaveri.

Il Sindaco, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art. 23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, né darà notizia alla polizia comunale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

Art. 9 – Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione

Su richiesta scritta di un familiare, il Sindaco può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel comune dal locale di osservazione di cui all'art.12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R., 10 settembre 1990, n. 285, all'ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese onoranze funebri.

Il trasporto può avere luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria locale (A.S.L.).

CAPO IV

POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

Art. 10 – Ricevimento dei cadaveri

Nei cimiteri comunali devono essere ricevuti, oltre ai cadaveri, i nati morti, i prodotti del concepimento, ed i resti mortali di cui all'art. 50 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n 285, le seguenti salme:

- a) I cadaveri delle persone nate ad Acuto;
- b) I cadaveri delle persone residenti nel Comune per più di tre anni nel corso della loro vita;
- c) I cadaveri delle persone proprietarie di beni immobili ricompresi nel territorio comunale;
- d) I cadaveri delle persone parenti ed affini entro il 1° grado, dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo.

Per i seppellimenti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) saranno consentite solo tumulazioni in sepolture private o loculi; gli interessati dovranno presentare apposita domanda al Sindaco, il quale accorderà l'autorizzazione solo in presenza di un contratto di concessione già stipulato o da stipulare in caso di disponibilità di posti.

Art. 11 – Sepoltura nei giorni festivi.

Di norma nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture.

Per gravi motivi, in accordo con il Responsabile del servizio, sentito il Coordinatore sanitario della azienda sanitaria locale, il Sindaco potrà autorizzarle.

I feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi saranno presi in custodia nella camera mortuaria per essere sepolti il primo giorno feriale utile.

Art. 12 – Orario di apertura dei cimiteri al pubblico.

Gli orari verranno stabiliti con delibera di Giunta Comunale secondo le esigenze prevalenti.

Art. 13 – Divieti di ingressi nei cimiteri.

Nei cimiteri è vietato l'ingresso:

- A) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte
- B) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero
- C) alle persone in massa, non a seguito di funerali o di cerimonie religiose o civili, senza la preventiva autorizzazione del sindaco
- D) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità dal divieto.

Art. 14 – Comportamenti vietati all'interno del cimitero

Fare Tabella

Art. 15 – Riti religiosi all'interno dei cimiteri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

CAPO V

INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 16 – Inumazioni e tumulazioni – Normativa.

Per la inumazioni e tumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente al Capo XIV ed al Capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché quelle integrative di questo regolamento.

Art. 17 – Inumazioni e tumulazioni – Termini.

Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguiranno immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente art. 10.

Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, sentito il Coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria locale, il feretro potrà essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di 48h.

In quest'ultimo caso il custode del cimitero concorderà, con gli interessati, il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni,

L'accordo dovrà risultare in calce alla richiesta.

Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino ad assistere alle operazioni, il Sindaco, con ordinanza motivata da comunicare a uno degli interessati, disporrà l'inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile così come previsto dall'art. 75, comma 2 del regolamento di polizia approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 18 – Epigrafi.

Sulla tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le norme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto ed eventuali rituali espressioni brevi.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti, e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano.

Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette deve essere indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.

Le donne coniugate possono essere indicate con i due cognomi.

Art. 19 – Introduzioni di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri.

E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepolture private e nei loculi, quando ciò venga richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.

Nei casi previsti dai precedenti commi il feretro dovrà essere separato dalle cassette metalliche mediante costruzione di un diaframma in mattoni, ad una testa, debitamente intonacato.

L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte degli uffici comunali.

Art. 20 – Inumazioni e tumulazioni – Oneri

Tutte le operazioni relative alle inumazioni e alle tumulazioni sono assicurate dal Comune con spese a carico degli interessati.

Sono comunque sempre a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati ed ornamentali.

CAPO VI

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 21 – Esumazioni ed estumulazioni – Normativa

Per le esumazioni ed estumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché quelle integrative di questo regolamento.

Art. 22 – Esumazioni ordinarie

Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del custode del cimitero saranno collocati, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio indirizzo.

Inoltre, a cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, dovrà essere comunicato ai richiedenti o, in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui la esumazione sarà effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.

Non presentandosi alcun familiare l'esumazione sarà rinviata.

Dal rinvio di cui al comma precedente il custode del cimitero informerà l'ufficio comunale che prenderà le iniziative del caso dando le conseguenti motivate disposizioni.

Art. 23 – Esumazioni straordinarie.

Per le esumazioni straordinarie saranno scrupolosamente osservate le norme di cui agli articoli 83 e 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 24 – Verbale delle operazioni.

Per ciascuna delle operazioni di esumazione ordinaria e straordinaria nonché di estumulazioni sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti.

I detti verbali saranno firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmeranno anche per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

Art. 25 – Incenerimento dei materiali

Tutto ciò che, durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, viene rinvenuto, dovrà essere smaltito secondo le disposizioni della competente A.S.L. in osservanza delle norme di legge.

Art. 26 – Estumulazioni

Le estumulazioni si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni, nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Anche per le estumulazioni saranno osservate le procedure di cui ai precedenti articoli del presente Capo.

Art. 27 – Esumazioni ed estumulazioni – Oneri

Le estumulazioni sono di norma a carico dei richiedenti.

Nel caso di scadenza della concessione, senza richiesta di rinnovo, l'onere dell'estumulazione sarà a carico del Comune.

Le operazioni di esumazione sul terreno del cimitero comunale sono a carico dell'Ente.

CAPO VII

LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Art. 28 – Lavori privati nei cimiteri.

Nessun lavoro può essere eseguito dai privati nei cimiteri senza la concessione o l'autorizzazione comunale.

La concessione o autorizzazione potrà essere rilasciata solo ai privati, associazioni non aventi scopo di lucro e comunità aventi sede nel comune.

E' esclusa qualsiasi concessione o autorizzazione ad imprese costruttrici, agenzie ecc.. aventi scopo di lucro.

Per le procedure troveranno applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo comune.

Art. 29 – Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri.

Fermo restando che nessun lavoro può essere eseguito nei cimiteri comunali senza la concessione o autorizzazione di cui al precedente articolo 28 il titolare della concessione o autorizzazione medesima dovrà produrre al Comune la certificazione antimafia dell'impresa esecutrice.

Art. 30 – Occupazione temporanea del suolo.

Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali – elevazione di muratura ecc.), troverà applicazione la vigente normativa in materia e l'applicazione della tariffa nella misura massima consentita in questo comune per i giorni festivi.

La superficie occupata dovrà essere convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.

Per l'occupazione del suolo comunale nelle immediate vicinanze del cimitero troveranno applicazione le tariffe di cui al primo comma, ridotte del 50%.

Art. 31 – Materiali di scavo.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico Comunale, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 32 – Orario di lavoro – Sospensione dei lavori.

I cantieri di lavoro operanti all'interno dei cimiteri, dovranno osservare l'orario di lavoro concordato preventivamente con l'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 33 – Opere private – Vigilanza – Collaudo.

L'Ufficio Tecnico Comunale ha competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private nei cimiteri.

CAPO VIII CONCESSIONI

Art. 34 – Sepolture private

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese dei privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività.

Le concessioni in uso riguardano :

- aree per tombe di famiglia o monumentali
- tombe o forni o loculi individuali
- nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285 del 10 settembre 1990, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta, è stipulato ai sensi dell'art. 53 legge 8 giugno 1990 n° 142, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria (cui è affidata l'istruttoria dell'atto).

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree e manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare :

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzati o realizzabili
- la durata
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari/ie
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare)
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi compresa le condizioni di decadenza.

Art. 35 – Durata delle concessioni

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285.

La durata massima delle concessioni è fissata in 99 anni per le aree per le tombe di famiglia, monumentali e cappelle e in anni 40 per tombe e loculi e anni 99 per colombari dalla data della morte del concessionario.

~~La concessione di tombe e loculi potrà essere richiesta solo al raggiungimento del 60° anno di età.~~ -DVO
A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un pari periodo di tempo dietro pagamento del canone di concessione di cui alla tariffa vigente.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento o della morte.

Art. 36 – Modalità di concessione

L'assegnazione avviene in ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare, la circostanza di contemporanea retrocessione di precedenti concessioni in essere e la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione in uso delle sepolture, di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione, in questo caso è prevista la decadenza immediata della concessione.

Art. 37 – Uso delle sepolture private

Salvo quanto già previsto precedentemente, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti e collaterali, ampliata agli affini, fino al terzo grado.

Per gli ascendenti e discendenti in linea diretta il titolo alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n° 15 da presentare al servizio di polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla-osta.

Il diritto d'uso è altresì esteso alle persone ovunque decedute per le quali il concessionario non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano rispettate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Art. 38 – Manutenzione

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile ed opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Art. 39 – Costruzione dell'opera. Termini

Le concessioni in uso di aree impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dai successivi articoli ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

Qualora l'area non sia disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

Art. 40 – Divisioni – Subentri

Più concessionari possono richiedere al comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n° 15, essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

La divisione, l'individuazione di separate quote non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivo esercizio del diritto d'uso.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di una unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, fermo restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 37 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di Polizia Mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore agli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di Polizia Mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 37, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, nel caso di pluralità di essi, scegliendo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, fermo restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo del 10% della vigente tariffa. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 37, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 41 – Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni.

Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione individuale a tempo determinato di 30 anni (o quanto stabilito) quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi diritto alla concessione, rinuncianti, l'eventuale rimborso nella entità e percentuale previsto delle tariffe in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore ai 6 mesi di residua durata.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 42 – Rinuncia a concessione di aree libere

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione, l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, la restituzione del deposito cauzionale.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni alcuna.

Art. 43 – Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione.

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessioni di aree per la destinazione di cui al II comma dell'art. 35, salvo i casi di decadenza, quando il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa; quando il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titoli alla concessione, rinuncianti, la restituzione del deposito cauzionale.

Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio di Polizia Mortuaria, in rapporto ai posti disponibili.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni alcuna.

Art. 44 – Revoca

E' facoltà dell'Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli eventuali diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'eventuale sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 45 – Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di speculazione o di lucro
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura
- d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia di decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f), di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Comunale e a quello cimiteriale per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Art. 46 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se nel caso, la traslazione delle salme, resti o ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 47 – Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per le sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

CAPO IX NORME FINALI

Art. 48 – Entrata in vigore.

Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione successiva alla data di esecutività della deliberazione di sua approvazione.

Art. 49 – Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art.10 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso l'Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 50 – Leggi ed atti regolamentari.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili;

- il Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte
- il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dell Stato Civile e successive modificazione ed integrazioni
- il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 51 – Abrogazione di precedenti disposizioni

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitarie previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 52 – Sanzioni.

Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli art. 106 e 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, dell'art. 344 del T.U: sulle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F. T. Nazzeno Pillozzi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F. T. D.ssa Marina Saccoccia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune oggi per restarvi affissa 15 giorni agli effetti dell'esecutività ai sensi di legge.

Acuto, li

9 APR. 2002

IL SEGRETARIO COMUNALE

F. T. D.ssa Marina Saccoccia

Per copia conforme, per uso amministrativo

Acuto, li

9 APR. 2002



IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa Marina Saccoccia

La presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del DLGS 267/2000, viene inviata oggi alla Regione Lazio - Sezione di Controllo della Provincia di Frosinone, per essere sottoposta a controllo di legittimità.

Acuto, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa Marina Saccoccia
